

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 2443

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(NAPOLITANO)

col Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

col Ministro del tesoro

e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

col Ministro della difesa

(ANDREATTA)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(BERSANI)

e col Ministro dei trasporti e della navigazione

(BURLANDO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1997

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica di Slovenia in materia di collaborazione militare, fatto a Bologna il 9 settembre 1996

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	7
Testo dell'Accordo	»	9

ONOREVOLI SENATORI. -

Genesi e finalità

L'Accordo rappresenta una tappa del processo di intensificazione delle relazioni bilaterali sviluppatesi con particolare intensità negli ultimi due anni e che ha portato al rafforzamento della collaborazione tra i due Paesi in tutti i settori di reciproco interesse.

Portata e contenuti

L'Accordo copre diversi aspetti della collaborazione bilaterale nel campo della difesa.

I presupposti della collaborazione, illustrati nel preambolo dell'Accordo, consistono nel desiderio di rafforzare e consolidare i rapporti di amicizia esistenti tra i due Paesi, i loro popoli e il personale militare delle loro Forze armate, e nella volontà di consolidare e rafforzare la collaborazione militare, nella convinzione che la cooperazione tra i due Paesi sia tale da favorire la pace e la sicurezza nella regione europea centrale, orientale e mediterranea.

L'articolo 1 fornisce la cornice entro la quale è stato stipulato l'Accordo. In particolare viene indicata la necessità che le Parti rispettino le leggi e i regolamenti vigenti sul rispettivo territorio, nonché gli obblighi internazionali assunti dalle stesse. Le Parti si impegnano, inoltre, in uno spirito di amicizia e di comprensione reciproca, ad incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione militare bilaterale. Viene lasciata aperta la possibilità di stipulare, in confor-

mità con l'Accordo, singoli e specifici accordi tra le Forze armate dei due Paesi.

L'articolo 2 fornisce un dettagliato elenco dei settori nei quali si esplica la collaborazione militare tra le due Parti.

L'articolo 3 indica gli obiettivi della cooperazione militare. Si fa riferimento, in particolare, ad una comune valutazione dell'assetto strategico dell'Europa centrale, orientale e mediterranea, nonché alle implicazioni che ne derivano nei rispettivi ambiti di difesa.

Nell'articolo 4 vengono indicate le modalità pratiche ed amministrative che dovranno essere seguite dalle Parti nello svolgimento di attività bilaterali di carattere tecnico-militare.

Nell'articolo 5 è prevista la possibilità di istituire un Comitato misto, composto dai rappresentanti delle due Parti, per la cooperazione nei settori relativi ai materiali della difesa e ne viene indicato in dettaglio il compito.

L'articolo 6 tocca l'aspetto giuridico del risarcimento di eventuali danni provocati dal personale militare nell'esercizio della propria missione/esercitazione o in connessione con lo sviluppo di essa. Viene specificato che, in ogni caso, la normativa giuridica da applicare a casi singoli non risolvibili di comune accordo sarà quella del Paese ospitante.

L'articolo 7 si sofferma sulle sanzioni disciplinari da applicare al personale che infrangerà le disposizioni di legge del Paese ospitante.

L'articolo 8 tratta della dipendenza gerarchica del personale militare che parteciperà ad esercitazioni nel Paese invitante.

L'articolo 9 contempla il caso di frequenza a corsi di istruzione.

L'articolo 10 tratta dello scambio di informazioni e di documenti nell'ambito della cooperazione prevista dall'Accordo e stabilisce, in particolare, che essi saranno protetti in conformità alle norme dello Stato della Parte che le ha adottate. Viene riportata, al comma d, una tabella comparativa dei gradi di segretezza in uso nella Repubblica italiana e nella Repubblica di Slovenia. Viene inoltre stabilito che non è permessa la trasmissione a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici, materiali ed equipaggiamenti per la difesa, classificati e non, acquisiti nell'ambito della cooperazione bila-

terale derivante dal presente Accordo senza l'assenso scritto della Parte cedente.

L'articolo 11 stabilisce con precisione la suddivisione degli oneri nel caso di visite programmate e nel caso dello scambio di informazioni e documenti nell'ambito della cooperazione stabilita di visite non programmate e/o di gruppi numerosi.

L'articolo 12 contiene, infine, le ordinarie clausole giuridiche relative alla ratifica e all'entrata in vigore dell'Accordo, nonché alle controversie relative alla sua interpretazione e ad eventuali modifiche ed integrazioni decise dalle Parti contraenti.

RELAZIONE TECNICA

L'unica disposizione dell'Accordo tra l'Italia e la Slovenia in materia di collaborazione in materia di difesa, la cui applicazione comporta un onere per il bilancio dello Stato, è l'articolo 5 che prevede la partecipazione al Comitato misto, incaricato dell'esame dei programmi relativi ai materiali per la difesa, che si riunirà alternativamente in Italia e in Slovenia.

Nella ipotesi dell'invio di sette funzionari a Lubiana, con una permanenza di tre giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificabile:

Spese di missione:		
pernottamento (lire 180.000 al giorno x 7 persone x 3 giorni)	L.	3.780.000
diaria giornaliera \$ USA 117, al cambio di lire 1.700 = lire 199.000, cui si aggiungono lire 60.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di lire 259.000 viene ridotto di lire 66.000, corrispondente ad 1/3 della diaria (lire 193.000 + lire 54.000, quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali e Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662 = lire 247.000 x 7 persone x 3 giorni)	»	5.187.000
Spese di viaggio:		
biglietto aereo andata-ritorno Roma-Lubiana (lire 1.000.000 x 7 persone = lire 7.000.000 + lire 350.000 quale maggiorazione del 5 per cento)	»	7.350.000
		<hr/>
Totale onere (articolo 5)	L.	16.317.000
		<hr/> <hr/>

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, a decorrere dal 1997 e per ciascuno dei bienni successivi, ammonta a lire 16.317.000, in cifra tonda lire 16.000.000.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri derivanti dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzio-

nari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

Peraltro, nessuna maggiore spesa deriva dall'applicazione delle altre norme che potrebbero venire in considerazione sotto tale profilo.

In particolare, tenuto conto della esperienza verificatasi in analoghi Accordi già in vigore si precisa che:

L'articolo 1, comma c, prevede la possibilità per i Paesi contraenti di poter integrare l'Accordo con appositi accordi; va da sè che, ove venissero rivisti i programmi rispetto a quanto indicato nel presente provvedimento, si renderà necessario predisporre un apposito disegno di legge che autorizzi il finanziamento delle maggiori spese;

L'eventuale richiesta per attività di formazione e culturali per il personale da impiegare nelle attività militari, la possibilità di realizzare programmi di addestramento e di istruzione (articolo 2), nonchè l'assistenza addestrativa e tecnica (articolo 7, comma 2) potranno essere accolte soltanto in relazione alla disponibilità dei posti previsti nei relativi corsi e previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente;

gli eventuali inviti ai cittadini sloveni per partecipare ad esercitazioni, manifestazioni culturali, seminari, soggiorni e visite ufficiali e di lavoro (articoli 2 e 11) necessitano della preventiva autorizzazione e non comportano, in ogni caso, maggiori spese a carico del bilancio dello Stato;

la possibilità da parte del Comitato misto di avvalersi di specialisti (articolo 5) riveste carattere eventuale e non necessita di alcuna quantificazione di spesa, in quanto l'esame di specifiche proposte sarà assicurato dal personale tecnico del Ministero della difesa che opera nel territorio nazionale e che viene finanziato con gli ordinari stanziamenti di bilancio di detto Dicastero.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica di Slovenia in materia di collaborazione militare, fatto a Bologna il 9 settembre 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel triennio 1997-1999, valutato in lire 16 milioni annui per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA
ITALIANA
E
IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA DI
SLOVENIA**

qui di seguito denominati "Parti":

- in conformità al Capitolo III del Documento di Vienna sui negoziati per il consolidamento della fiducia reciproca e la sicurezza, del 1992;
- desiderosi di rafforzare e consolidare i rapporti di amicizia esistenti tra i due Paesi, i loro popoli e il personale militare delle loro Forze Armate;
- volendo consolidare e rafforzare la collaborazione militare;
- convinti che la cooperazione tra i due Paesi nel settore della difesa sia tale da favorire la pace e la sicurezza nella regione europea centrale, orientale e mediterranea;
- dichiarando la propria disponibilità alla collaborazione duratura e bilaterale,

hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

- a. Le Parti sono tenute a rispettare le leggi e i regolamenti vigenti sul territorio degli Stati contraenti, nonché gli obblighi internazionali assunti dagli Stati contraenti.
- b. Le Parti agiranno, di concerto e nel rispetto dei rispettivi ordinamenti giuridici, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione militare tra i due Paesi, in uno spirito di amicizia e di comprensione reciproche.
- c. In conformità con il presente Accordo possono venire stipulati singoli e specifici accordi tra le Forze Armate dei due Paesi.

ARTICOLO 2

La collaborazione militare tra le due Parti riguarda:

- attuazione delle delibere dell'Organizzazione sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa e dei compiti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nel campo del mantenimento della pace;
- elaborazione ed attuazione, di comune Accordo, dei programmi addestrativi;
- scambio di personale militare per consentire loro di frequentare corsi d'informazione, formazione e perfezionamento;
- scambio di osservatori in occasione di esercitazioni nazionali, previo relativo invito;
- scalo di unità navali e di velivoli nei rispettivi porti ed aeroporti;
- organizzazione, ordinamento, attività e gestione delle Forze Armate e dell'Amministrazione militare;
- scambio di informazioni nel settore addestrativo e dei materiali;
- storia e geografia militare;
- fornitura e acquisizione di materiali, equipaggiamenti e prestazioni di servizi necessari all'addestramento e ai corsi previsti;
- manifestazioni culturali e sportive nell'ambito delle Forze Armate;
- sanità militare;
- scambio di informazioni sulla tutela dell'ambiente, sotto l'aspetto militare, e sul concorso delle F.A. in caso di calamità naturali;
- scambio di soggiorni;
- dottrine della difesa e questioni militari della politica di sicurezza;
- visite ufficiali e di lavoro guidate dalle Autorità delle due Parti.

ARTICOLO 3

La cooperazione avrà, anche, i seguenti obiettivi:

- a. comune valutazione dell'assetto strategico dell'Europa Centrale Orientale e Mediterranea, nonché implicazioni che ne derivano nei rispettivi ambiti di Difesa;
- b. istituzione di programmi comuni di ricerca, sviluppo e produzione di materiali e di equipaggiamenti per la Difesa;
- c. acquisizione reciproca, anche mediante intese dirette con le società produttrici, dei materiali per la Difesa prodotti dalle rispettive industrie, fermo restando che ciascun acquisto dovrà rientrare nell'ambito del presente Accordo;
- d. assistenza reciproca, tramite lo scambio di informazioni tecniche, tecnologiche e industriali. Utilizzazione delle rispettive capacità scientifiche, tecniche e industriali per lo sviluppo, la produzione e gli scambi commerciali di materiali e di equipaggiamenti per la Difesa, destinati a soddisfare le esigenze dei due Paesi.

ARTICOLO 4

- a. Le attività di carattere tecnico-militare, nei settori operativo ed addestrativo, saranno attivate e coordinate attraverso il coinvolgimento di esperti degli Stati Maggiori della Difesa per il tramite dei rispettivi Addetti Militari. Qualora necessario, potranno essere previsti anche specifici e periodici colloqui bilaterali sempre a livello Stati Maggiori della Difesa. Le due Delegazioni si riuniranno, alternativamente, in uno dei due Paesi in date da stabilire congiuntamente e comunque entro il 30 ottobre di ogni anno.
- b. Le proposte di attività bilaterali dovranno essere notificate tra le Parti entro il 15 settembre dell'anno precedente ed il programma definitivo annuale dovrà essere elaborato dalle rispettive Delegazioni, in sede di incontro bilaterale.
- c. Il programma annuale di collaborazione dovrà indicare i progetti e gli Enti responsabili, le modalità e i tempi di attuazione.

ARTICOLO 5

Per la cooperazione nei settori stabiliti nell'articolo 2, relativi ai materiali della Difesa, potrà essere istituito un Comitato misto che sarà composto dai rappresentanti delle due Parti, il cui compito sarà:

- valutare e promuovere la cooperazione tecnica ed industriale tra i due Paesi;
- esaminare gli eventuali problemi derivanti dal presente Accordo e proporre soluzioni in merito;
- definire e delineare i settori di possibile cooperazione;
- proporre e sostenere la collaborazione tecnica ed industriale tra i due Stati;
- facilitare attività, relazioni, forniture od acquisti tra le aziende industriali operanti negli Stati delle Parti;
- inviare in visione alle competenti autorità dello Stato i pareri e le proposte con le quali realizzare le finalità del presente Accordo.

Detto Comitato misto si potrà riunire, a turno, negli Stati delle Parti, sulla base di un programma di lavoro da definire congiuntamente.

In caso di necessità il citato Comitato misto potrà richiedere l'assistenza di specialisti che saranno nominati di volta in volta.

ARTICOLO 6

Il risarcimento di eventuali danni provocati dal personale militare nell'esercizio della propria missione/esercitazione o in connessione con lo sviluppo di essa, spetta al Paese inviante.

Ammesso che questi danni colpiscano persone, mezzi e potenzialità militari, verranno regolate di comune accordo le eventuali controversie e la liquidazione dei danni.

Se del caso, le due Delegazioni di SMD, per le problematiche tecnico-militari, ed il Comitato Misto, previsto dall'Articolo 5, per gli aspetti tecnico-amministrativi, potranno essere incaricati di proporre intese e soluzioni particolari.

In ogni caso, la normativa giuridica da applicare a casi singoli non risolvibili di comune accordo sarà quella del Paese ospitante.

ARTICOLO 7

Il personale distaccato che infrangerà le disposizioni di legge del Paese ospitante sarà escluso, insindacabilmente, dai corsi o dai periodi di addestramento.

Le Autorità militari del Paese ospitante forniranno, in ogni caso, assistenza nello svolgimento delle procedure amministrative applicabili.

ARTICOLO 8

Durante il soggiorno il personale militare interessato resta sottoposto alle proprie Autorità militari, soprattutto sul piano disciplinare, tramite:

- a. l'Ambasciata d'Italia in Lubiana per il personale italiano
- b. l'Addetto Militare presso l'Ambasciata della Repubblica di Slovenia in Roma per il personale sloveno.

ARTICOLO 9

In caso di frequenza a corsi di istruzione:

- a. il personale interessato rispetterà le direttive che gli verranno impartite dalle Autorità militari dell'istituto che li ospita;
- b. in caso di grave trasgressione, le Autorità militari del Paese inviante saranno informate al fine di definire le opportune azioni disciplinari.

ARTICOLO 10

- a. Informazioni e documenti che saranno scambiati nell'ambito della cooperazione stabilita sulla base di questo Accordo saranno protetti in conformità alle norme dello Stato della Parte che le ha adottate.
- b. Ogni Parte contraente tratterà tutti i dati, i documenti e i materiali contraddistinti dalla classifica di segretezza con misura di sicurezza non inferiori a quelle disposte dalla parte contraente che ha classificato il dato, il documento, ovvero il materiale con una determinata qualifica di segretezza. Le necessarie misure di sicurezza vengono attuate per tutto il tempo richiesto dalla parte contraente che fornisce tale dato, documento o materiale.

c. Sono considerati informazioni, documenti e materiali classificati quelli che contengono un'informazione riservata corrispondente al grado stabilito di segretezza ed inoltre qualsiasi comunicazione effettuata in qualsiasi circostanza ed in qualsiasi modo, qualora contenga tali informazioni.

d. Per lo scambio delle informazioni, documenti e materiali classificati, le Parti hanno adottato i seguenti gradi di segretezza:

<u>Per la Repubblica Italiana</u>	<u>Per la Repubblica di Slovenia</u>
SEGRETISSIMO	OBRAMBA - DRZAVNA SKRIVNOST
	OBRAMBA - VOJASKA SKRIVNOST - STROGO ZAUPNO
SEGRETO	OBRAMBA - URADNA SKRIVNOST - STROGO ZAUPNO
RISERVATISSIMO	OBRAMBA - VOJASKA SKRIVNOST - ZAUPNO
RISERVATO	OBRAMBA - URADNA SKRIVNOST - ZAUPNO

e. Le Parti assicurano che i documenti, i materiali e le tecnologie scambiati verranno usati esclusivamente per gli scopi precipuamente definiti dalla parte che li cede, nei limiti definiti dalle due Parti.

f. Non è permessa la trasmissione a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici, materiali ed equipaggiamenti per la difesa, classificati e non, acquisiti nell'ambito della cooperazione derivante dal presente Accordo senza l'assenso scritto della Parte cedente.

g. Qualora le informazioni classificate dovessero diventare, nell'ambito del presente Accordo, oggetto di scambi al di fuori delle competenze dei Ministeri della Difesa, sarà necessario raggiungere intese specifiche tra gli Organi competenti dei due Stati. Nel corso di tali trattative saranno applicate le misure di sicurezza indicate nel presente Accordo.

ARTICOLO 11

In caso di visite programmate:

- a. I costi finanziari connessi a tali visite saranno finanziati dalle Parti in base al principio di reciprocità;
- b. La Parte inviante coprirà le spese di trasporto delle persone invitate sul territorio dello Stato dell'altra Parte, nonché le loro spese personali e l'assicurazione infortunistica. Inoltre provvederà ai necessari documenti per l'entrata ed il soggiorno sul territorio dello Stato della Parte ricevente e provvederà al rimpatrio dei propri malati.
- c. La Parte che riceve la delegazione, assume le spese di soggiorno, quando questo può aver luogo in seno alle strutture militari (alloggio, vitto, trasporti locali).
- d. La Parte ricevente assicurerà le cure mediche di emergenza in conformità alle norme giuridiche vigenti nel proprio Stato.

In caso di visite non programmate e/o gruppi numerosi:

la Parte inviante coprirà le spese del proprio personale, in base alla normativa vigente.

Nel caso di attività di interesse di una sola delle due Parti, per la quale si rende necessario il supporto logistico dell'altra Parte, verrà definito amministrativamente ogni singolo caso per mezzo di apposita intesa.

ARTICOLO 12


- a. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti avranno reciprocamente comunicato l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica previste per la sua entrata in vigore. Avrà una durata indeterminata, con facoltà di recesso, su richiesta di una delle due Parti, con preavviso di sei mesi.
- b. I contratti eventualmente in essere alla data di recesso avranno comunque esecuzione secondo i principi e le modalità in precedenza stabiliti per ognuno di essi. Rimarranno comunque in vigore i doveri e gli obblighi di cui all'articolo 10.

- c. Nel caso di controversie relative alla interpretazione od applicazione del presente Accordo, le Parti si consulteranno per la soluzione del problema nell'ambito delle delegazioni di cui agli articoli 4 e 5 e quindi, se necessario, mediante canali ufficiali.
- d. Le Parti contraenti possono, di comune accordo, decidere in ogni momento di apportare modifiche e integrazioni al presente Accordo. Le modifiche concordate entrano in vigore in conformità con le procedure di cui al punto a. di questo articolo.
- e. In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a *Bologna*, il *9 giugno 1996*,

in due originali, ciascuno in lingua italiana e slovena, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI SLOVENIA

